

[AGROTECNICI Attività secondaria e iscrizione Inps

Il ministero del lavoro ha risposto l'8 marzo scorso ad un interpellato formulato dal Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in merito all'obbligo previdenziale riguardante l'attività svolta in via secondaria dal professionista.

In modo particolare viene richiesto se i redditi derivanti dall'attività svolta in via secondaria dovranno essere assoggettati alla contribuzione presso la gestione separata istituita presso l'Enpaia, oppure presso la gestione separata dell'Inps.

È opportuno chiarire che la gestione separata è stata istituita presso l'Enpaia con apposito regolamento a

seguito dell'approvazione del Dlgs 103/96.

Il ministero nel rispondere al quesito evidenzia quale deve essere l'elemento utile a distinguere l'attività svolta in via principale dall'agrotecnico, da quella svolta in via secondaria. L'attività che l'agrotecnico può svolgere in via principale è quella prevista dall'articolo 11 della L. 251/86 (legge istitutiva dell'Albo degli agrotecnici).

Pertanto il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, qualora il reddito dell'agrotecnico sia riconducibile ad una delle attività previste dalla legge suddetta, lo stesso dovrà confluire nella gestione separata istituita presso l'Enpaia con il relativo aumento del montante contributivo a fini previdenziali; altrimenti l'agrotecnico dovrà essere assoggettato presso la gestione separata dell'Inps. ■ G.D.I.